GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MERCOLEDI 11 GENNAIO — NUM. 8

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro: *Nomine e promozioni* — **Leggi e decreti: Leggi** *numeri 756 e 757 colle quali il Governo del Re è autorizzato a prorogare l'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria e a stipulare una convenzione commerciale colla Rumania* — **Legge** *num. 758 circa l'applicazione di una convenzione provvisoria di commercio e navigazione che potesse essere conclusa colla Spagna* — **R. decreto** *n. 718 che modifica il regolamento generale per gl'Istituti tecnici e nautici in quanto riguarda i documenti che possono essere rilasciati agli alunni e agli uditori* — **R. decreto** *num 719 che istituisce una delegazione di porto a Riccione* — **Regio Decreto** *n. 742 che autorizza il comune di Terno a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di* Terno d'Isola — **R. decreto** *n. 760 che richiama in vigore col 1° gennaio 1893 il ruolo organico approvato col R. Decreto 11 luglio 1877 n. 3975 per la R. Calcografia di Roma* — **Regi Decreti** *nn. DCCCXCV e DCCCXCVI (Parte supplementare) concernenti l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni di Piagge e di Montebello* — **RR. Decreti** *numeri DCCCCXXXVI e DCCCCXXXVII (Parte supplementare) coi quali le Amministrazioni delle Opere pie Vismara, Marchesonio e Dugnani di Nova e quella dell'Opera pia Ruhle de Ruhe Cavenago di Busto Garolfo, sono rispettivamente concentrate nelle locali Congregazioni di carità* — **R. Decreto** *n DCCCCXXXVIII (Parte supplementare) che costituisce in ente morale l'Asilo infantile Regina Margherita in Palmanova e ne approva lo statuto organico* — **R. Decreto** *numero DCCCCXXXIX (Parte supplementare) che trasforma i legati De Grigis, Gozzi, Grigis e Berlandis di Alzano Maggiore* — **R. Decreto** *n. DCCCCXL (Parte supplementare) che trasforma l'Opera pia Monte dei pegni di Redondesco a favore di quell'Istituto elemosiniero e dotale* — **Regi Decreti** *nn. DCCCCXLI a DCCCCXLVII (Parte supplementare) coi quali l'Amministrazione dei legati Salandini, Moronati e Turrini di Ponti sul Mincio, l'Opera pia Bianchi di San Polo di Piave, il legato Onofrio Adamo di Caltagirone, l'Amministrazione del legato Pedrini di Esine, la fondazione di beneficenza Michele Balbo di Volvera, le Opere pie Cattorini, Orsini, Ferraris, Puricelli, Tonetti, Crenna, Palazzi e Piantanida di Samarate e la fondazione di beneficenza Melzi Giovanni Battista di Arluno, sono rispettivamente concentrate nelle locali Congregazioni di carità* — **Regio Decreto** *che istituisce borse di studio e sussidi a favore di giovani Pugliesi per frequentare la R. scuola d'arti e mestieri Umberto I in Bari, a carico delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi* — **Relazione e Regio Decreto** *che scioglie il Consiglio comunale di Erto Casso (Udine), e nomina un R. Commissario straordinario* — **Relazione e Regio Decreto** *che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Molfetta (Bari)* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio**: *Atto di trasferimento di privative industriale* — **Direzione Generale del Debito Pubblico**: *Smarrimento di ricevuta* — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

*Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 15 e 18 dicembre 1892:

A cavaliere:

Sforza cav. Ferdinando, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Soranzo cav. Alessandro, presidente di Tribunale civile e penale, id. id.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 18, 22 e 25 dicembre 1892:

A commendatore:

Noris comm. dott. Carlo, intendente di finanza di 1ª classe, collocato a riposo.

Enrico comm. Gaspare, conservatore delle ipoteche, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Ad uffiziale:

Tozzi cav. Carlo, conservatore delle ipoteche collocato a riposo per anzianità di servizio.

Pinna-Cabini cav. Giovanni, id. id., id. id.

Laloli cav. Camillo, id. id., id. id.

Poggiani cav. Augusto, primo segretario di 1ª classe nelle intendenze di finanza, collocato a riposo.

A cavaliere:

Pilo cav. Francesco, intendente di finanza di 2ª classe, collocato a riposo.

Morace cav. Filippo, id. id., id.

D'Arminio-Monforte cav. Girolamo, segretario amministrativo di 1ª classe nelle intendenze di finanza, id.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 22 dicembre 1892:

A Commendatore:

Castelli cav. Gerolamo, maggior generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

A cavaliere:

Flumiani cav. Edoardo, maggiore del genio in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Ascenzo cav. Benedetto, ragioniere geometra capo di 2ª classe del Genio militare, id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 756 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare sino al 31 dicembre 1893 l'accordo commerciale provvisorio, concluso il 20 22 ottobre fra l'Italia e la Bulgaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1892.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il numero 757 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare colla Romania una convenzione commerciale in conformità dello schema qui allegato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1892.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

PROGETTO DI CONVENZIONE COMMERCIALE fra l'Italia e la Rumania

---

Art. I.

Les ressortissants, les navires et les marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des Hautes Parties contractantes, jouiront dans les territoires de l'autre, des privilèges, immunités ou avantages quelconques accordés à la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale, en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Art. II.

Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie, qui seront importés en Italie et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Roumanie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis, pendant la durée de cette convention, au même traitement et, nommément, ne seront passibles de droits ni plus élevés, ni autres que les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

A l'exportation pour la Roumanie il ne sera perçu en Italie et, à l'exportation pour l'Italie, il ne sera perçu en Roumanie d'autres ni plus élevés droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets pour le pays le plus favorisé à cet égard.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre immédiatement de toute faveur, de tous privilèges ou abaissements de droits qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite, sous les rapports mentionnés, à une tierce Puissance, par des traités similaires.

Les marchandises de toute nature provenant du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, ou y allant, seront exemptes, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit. Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit.

Art III.

Les ressortissants de chacun de deux Hautes Parties contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout service militaire et de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles.

Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession d'un bien fonds, ainsi que les prestations et réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Art. IV.

Les deux Hautes Parties contractantes se réservent respectivement la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention, en se prévenant un an à l'avance.

Art. V.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bucarest le plus tôt possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Faite en double expédition à Bucarest le

Il Numero 758 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogati sino al 30 giugno 1893 gli effetti della legge del 30 giugno 1892 n. 296.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1892.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **718** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento generale per gl'Istituti tecnici e nautici, approvato con il R. decreto n. 3413, del 21 giugno 1885;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dei documenti che, secondo l'articolo 83 del regolamento generale, possono essere rilasciati agli alunni degli Istituti tecnici e nautici, sono aboliti:

il libretto scolastico,
la carta d'iscrizione annuale,
il certificato d'ammissione alla prima classe,
il certificato di promozione,
il certificato di licenza.

Art. 2.

Sono anche aboliti la carta d'iscrizione annuale ed il certificato speciale d'esame, che, secondo gli articoli 180 e 181 del citato regolamento possono essere rilasciati agli uditori.

Art. 3.

Agli alunni e agli uditori sarà al principio di ciascun anno scolastico, a cominciare da quello corrente, rilasciata una pagella, conforme al modulo che verrà prescritto, con decreto del Nostro Ministro per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1892.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **719** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª);

Considerando essere stata accertata la convenienza di instituire una delegazione di porto a Riccione, compresa nella provincia di Forlì e Compartimento marittimo di Rimini;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituita una delegazione di porto a Riccione, compresa nella provincia di Forlì e Compartimento marittimo di Rimini.

Art. 2.

È conseguentemente modificata la tabella n. 1 annessa al succitato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1892.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto: *Il Guardasigilli* BONACCI.

Il Numero **742** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Terno in data 11 ottobre 1891, colla quale chiede di essere autorizzato ad aggiungere all'attuale denominazione del comune l'appellativo « d'Isola »;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 26 settembre 1892;

Veduta la legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Terno, in provincia di Bergamo, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Terno d'Isola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 760 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto che il Nostro decreto del 22 gennaio 1891 n. 48, col quale veniva approvato il nuovo ruolo organico della Calcografia di Roma, non ebbe piena esecuzione perchè non rispondente ai bisogni della stessa Calcografia;

Considerando che mentre si studiano le riforme all'ordinamento della Calcografia predetta è necessario di rimettere in vigore il ruolo organico approvato con Nostro decreto dell'11 luglio 1877 n. 3975 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° gennaio 1893 è richiamato in vigore per la Calcografia di Roma il ruolo organico approvato col Nostro decreto 11 luglio 1877 n. 3975 (serie 2ª), restando di nessun effetto quello successivo del 22 gennaio 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1892.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCXCV *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 14 agosto 1892 del Consiglio comunale di Piagge, con la quale si è stabilito di applicare, nel corrente anno, la tassa sul bestiame in base ad una tariffa, colla quale per le sotto indicate specie di animali viene ecceduto il massimo rispettivamente fissato dal regolamento della Provincia;

Veduta la deliberazione 27 ottobre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Pesaro, che approva quella succitata del comune di Piagge;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Piagge di applicare, nel corrente anno, alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tariffa:

Vitelli L. 9 per capo; pecore, capre e montoni L. 1,50 per capo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. DCCCXCVI *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 24 agosto 1892 del Consiglio comunale di Montebello, che approva, agli effetti dell'imposta dal 1892 in poi, quella 21 luglio 1890 della Giunta, in cui venne stabilita la tassa sul bestiame in base a una tariffa, che per gli asini e i manzi di oltre 6 mesi, è in misura inferiore alla minima fissata dal regolamento della Provincia, e in quanto agli ovini pascolanti in gregge la tassazione è determinata in ragione di tempo;

Veduta la deliberazione 1° ottobre 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Pavia.

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduti gli articoli 1, 4, 5 e 8 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da accordarsi al comune sia limitata al biennio 1892-93;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Montebello di applicare, nel biennio 1892-93, la tassa eccezionalmente minima di una lira a capo per gli asini e di centesimi cinquanta a capo per i manzi oltre i sei mesi; nonchè di applicare agli ovini pascolanti in gregge le norme di tassazione stabilite con la deliberazione del 21 luglio 1890 da quella Giunta municipale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il N. **DCCCCXXXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Nova (Milano), relative al concentramento delle seguenti istituzioni di beneficenza:

1°. Opera pia Vismara, amministrata dalla Fabbriceria parrocchiale, avente scopo dotale;

2°. Opera pia Marchesonio, amministrata dalla Congregazione di carità di Milano, avente scopo elemosiniero;

3°. Opera pia Dugnani, amministrata dalla Congregazione di carità di Milano, avente scopo dotale;

Veduto il voto favorevole al concentramento della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni delle Opere pie Vismara, Marchesonio, Dugnani, sono concentrate nella Congregazione di carità di Nova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **DCCCCXXXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione con la quale la Congregazione di carità di Busto Garolfo (Milano) propone il concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia Rühle de Ruhe Cavenago, avente scopo elemosiniero a favore del predetto comune e di quello di Inveruno (per la frazione Furato), amministrata dal parroco *pro tempore* di Busto Garolfo;

Visto il reclamo del parroco stesso contro il proposto concentramento;

Viste le relative deliberazioni del Consiglio comunale di Busto Garolfo e della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Inveruno;

Viste le deliberazioni prese in proposito del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Rühle de Ruhe Cavenago è concentrata nella Congregazione di carità di Busto Garolfo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il N. **DCCCCXXXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del municipio di Palmanova (Udine), per la costituzione in ente morale dell'Asilo infantile Regina Margherita, colà fondato fin dal 1883 ad iniziativa dello stesso municipio e col concorso della carità cittadina e per l'approvazione del relativo statuto organico;

Veduti gli atti dai quali risultano assicurati all'opera pia sufficienti mezzi di esistenza;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Palmanova e della Giunta provinciale amministrativa di Udine;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile « Regina Margherita » in Palmanova (Udine), è costituito in ente morale e ne è approvato lo statuto organico in data 8 giugno anno corrente, composto di sedici articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il N. **DCCCCXXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.,

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità di Alzano Maggiore (Bergamo) relative alla trasformazione dei legati per distribuzione di pane De Grigis, Gozzi, Grigis e Berlandis, amministrati dalla Congregazione stessa;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Alzano Maggiore in proposito;

Veduto il ricorso di varii abitanti del comune suddetto contro la proposta trasformazione;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Bergamo;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I legati suddetti sono trasformati e le loro rendite dovranno erogarsi negli scopi seguenti:

a) Mantenimento dei poveri inabili al lavoro;

b) Trattamento dei convalescenti poveri nelle locande sanitarie;

c) Cura dei bagni marini pei fanciulli scrofolosi poveri:

d) Cura degli adulti poveri in altri bagni e fanghi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il N. **DCCCCXL** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Redondesco, relative alla trasformazione del Monte di pegni, amministrato dalla Congregazione stessa, a favore dello Istituto elemosiniero e dotale, pure amministrato dalla Congregazione, destinandone le rendite in sussidi per allattamento naturale ed artificiale dei bambini più poveri del comune;

Veduto il voto dalla Giunta provinciale di Mantova;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Monte dei pegni in Redondesco è trasformata a favore dell'Istituto elemosiniero e dotale, destinandone le rendite in sussidi per allattamento naturale ed artificiale dei bambini più poveri del comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **DCCCCXLI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Ponti sul Mincio (Mantova), relative al concentramento nella Congregazione stessa dei legati Salandini, Moronati e Turrini, che fanno parte dell'Istituto pio elemosiniero e dotale, e sono amministrati dal parroco *pro tempore;*

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Mantova;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dei legati Salandini, Moronati e Turrini è concentrata nella Congregazione di carità di Ponti sul Mincio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **DCCCCXLII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di San Polo di Piave (Treviso), relative al concentramento nella prima dell'Opera pia Bianchi amministrata dalla Fabbriceria della frazione Rai;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Bianchi, del comune San di Polo di Piave, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **DCCCCXLIII** *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Caltagirone, proponenti il concentramento nella prima del pio legato Onofrio Adamo, che ha scopo elemosiniero, una rendita di L. 127,50 e trovasi in amministrazione presso la Direzione del Fondo pel Culto;

Vista la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Catania;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il legato Onofrio Adamo, del comune di Caltagirone, è concentrato in quella Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il N. **DCCCCXLIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la proposta fatta d'ufficio dal Prefetto di Brescia, pel concentramento nella Congregazione di carità di Esine del legato Pedrini, che ha per iscopo la distribuzione del sale ai poveri, ed è amministrato dal municipio locale;

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Esine in proposito;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Brescia;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del legato Pedrini è concentrata nella Congregazione di carità di Esine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il numero **DCCCCXLV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Volvera, relative al concentramento della fondazione elemosiniera Michele Balbo nella Congregazione medesima;

Vista la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Torino;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione di beneficenza Michele Balbo, esistente nel comune di Volvera, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **DCCCCXLVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni colle quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Samarate (Milano), proposero il concentramento:

1° delle opere pie elemosiniere Cattorini, Orsini, Ferraris e Puricelli;

2° dell'opera pia Tonetti, elemosiniera con onere di culto;

3° dell'opera pia dotale Crenna;

4° dell'opera pia Palazzi, a scopo elemosiniero e dotale, con onere di culto;

5° dell'opera pia Piantanida, a scopo dotale, con onere di culto;

Vista la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le opere pie Cattorini, Orsini, Ferraris, Puricelli, Tonetti, Crenna, Palazzi e Piantanida, del comune di Samarate, sono concentrate in quella Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto: *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **DCCCCXLVII** *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Arluno (Provincia di Milano), proponenti il concentramento della locale fondazione di beneficenza Melzi Giovanni Battista, nella Congregazione di carità medesima;

Veduta la deliberazione in proposito, emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione di beneficenza Melzi Giovanni Battista, esistente nel comune di Arluno, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuti i nostri assoluti diritti su tutte le Chiese Palatine del Regno e sui beni che ne sono dotazione;

Visto il Nostro decreto del 26 aprile 1891, col quale fu istituita la Scuola d'arti e mestieri in Bari;

Volendo provvedere al maggior incremento di essa, e ritenendo che a ciò debba giovare la istituzione di borse di studio da assegnarsi a giovani che, non essendo della città di Bari, mancano di mezzi per mantenersi ivi; ed il conferimento di sussidi a giovani di Bari, che ne siano maggiormente meritevoli;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A carico delle rendite delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi sono istituite, con effetto dall'anno scolastico 1892 1893, dieci borse di studio di annue lire 500 ciascuna, le quali saranno date: quattro a giovani di Acquaviva delle Fonti; tre a giovani di Altamura; una ad un giovane di Rutigliano; una ad uno di Sannicandro, ed una ad uno

di Monte Sant'Angelo, per mantenersi in Bari e frequentare la Regia Scuola d'arti e mestieri Umberto I.

Coloro che avranno ottenuta la concessione di queste borse la godranno per tutta la durata del corso scolastico, a meno che non se ne rendano immeritevoli.

Art. 2.

Sono del pari istituiti quattro sussidi annuali di lire 250 da assegnarsi, di anno in anno, a quattro giovani di Bari già ammessi in detta Scuola e che ne siano maggiormente meritevoli.

Art. 3.

Tanto le borse come i sussidi saranno conferiti da Noi, sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e colle norme dell'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1892.

UMBERTO.

BONACCI.

REGOLAMENTO

per la concessione delle borse di studio alla Regia Scuola d'arti e mestieri Umberto I in Bari e per i sussidi annuali.

1° Il Regio delegato per l'Amministrazione civile delle Reali Basiliche palatine pugliesi, aprirà, nel mese di giugno di ciascun anno, con pubblico avviso, il concorso alle borse di studio istituite nel numero complessivo di dieci, e cioè 4 a favore di giovani di Acquaviva delle Fonti, 3 di Altamura, 1 di Rutigliano, 1 di Sannicandro ed uno di Monte Sant'Angelo, perchè possano frequentare la Regia Scuola d'arti e mestieri Umberto I in Bari;

Tale avviso sarà affisso nei Comuni sundicati.

2° Le domande dovranno essere presentate al Regio delegato in Bari;

3° Gli aspiranti dovranno possedere i requisiti richiesti per essere ammessi alla Regia Scuola, e cioè:

a) aver compito il 12° anno di età e non superato il 15°;

b) aver conseguito la licenza elementare;

c) essere stati vaccinati;

inoltre dovranno produrre:

d) il certificato di appartenere all'uno o all'altro dei Comuni suindicati;

e) l'attestato di buona condotta nelle scuole, da rilasciarsi dal direttore delle medesime;

f) il certificato di moralità, da rilasciarsi dall'autorità municipale;

g) la dichiarazione convalidata dai genitori o tutori specificante l'arte o mestiere a cui il concorrente intende dedicarsi

4° Il Regio delegato, raccolte tutte le domande, ed assunte le necessarie informazioni dalla autorità politica, anche sullo stato delle famiglie dei concorrenti e sulla loro condizione economica, ne farà relazione al Consiglio direttivo della Scuola:

5° Il Consiglio direttivo, prese in esame le domande ed i titoli dei concorrenti, formerà una graduatoria, designando quelli che reputerà meritevoli di essere preferiti e ne indicherà i motivi;

6° Nella designazione dei meritevoli dovrà aversi specialmente riguardo alla condotta morale del giovane, al profitto dimostrato nelle scuole ed alle condizioni della famiglia;

7° Il Prefetto, presidente del Consiglio direttivo, trasmetterà le domande colla deliberazione del Consiglio al Ministro di grazia e giustizia, che provvederà le determinazioni Sovrane;

8° La concessione della borsa durerà per tutto il corso della scuola, purchè il giovane a cui fu concessa non se ne renda indegno;

9° I giovani ai quali fu concessa la borsa dovranno presentare mensilmente al Regio delegato un certificato, rilasciato dal direttore della scuola, constatante la condotta morale, l'assiduità ed il profitto tanto nella scuola quanto nella officina; questo certificato dovrà essere allegato al mandato di pagamento mensile;

10° Il pagamento dell'assegno per ogni borsa si farà in dieci rate mensili consecutive di lire cinquanta ciascuna al concessionario, purchè abbia l'autorizzazione del padre o del tutore, oppure alla persona designata da questi;

11° La concessione potrà essere sospesa o revocata d'ordine Sovrano, dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti, quando il giovane non frequenti assiduamente la scuola, non superi gli esami annuali di promozione, non tenga lodevole condotta o sia incorso in pene disciplinari di competenza del Consiglio direttivo;

12° Per il conferimento dei sussidi di lire 250 a favore di giovani di Bari, sarà aperto il concorso dal Regio delegato per l'Amministrazione civile delle Reali Basiliche palatine appena chiusa l'iscrizione dei corsi scolastici;

I concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui nell'art. 3.

Il Consiglio direttivo della Regia Scuola, tenendo conto delle condizioni indicate nell'art. 6, presenterà al Ministro di grazia e giustizia, con deliberazione motivata, le sue proposte pel conferimento dei sussidi, ed il Ministro provocherà le risoluzioni Sovrane.

Il pagamento del sussidio si farà in dieci rate mensili consecutive da lire 25 al concessionario, purchè abbia l'autorizzazione del padre o del tutore, oppure alla persona designata da questi, fermo il disposto nell'art. 11.

Disposizioni transitorie.

13° Per questo primo anno il concorso alle 10 borse di lire 500 ed ai 4 sussidi da lire 250 sarà aperto nel mese di gennaio;

14° Per gli anni avvenire il concorso si aprirà soltanto quando resti disponibile qualche borsa per avere il concessionario compiuto il corso o cessato per altro motivo di frequentare la scuola.

L'avviso di concorso sarà pubblicato soltanto in quel Comune a favore dei cui naturali può essere fatta la concessione;

15° Per questo primo anno il pagamento delle rate mensili delle borse e dei sussidi sarà limitato a quelle maturate dal giorno della concessione e non avrà luogo per le anteriori.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

BONACCI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* S. M. il Re, *in udienza del 9 ottobre 1892, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Erto Casso (Udine).*

SIRE!

Le gravi notizie date dal commissario distrettuale di Spilimbergo sulle condizioni finanziarie del comune di Erto Casso, indussero il Prefetto di Udine a farne verificare le cause.

Si accertò che, oltre ad una persistente e deplorevole incuria nel realizzare le entrate del comune, sono da imputarsi a quegli amministratori delle indebite ingerenze nel maneggio del pubblico denaro, con certo e ragguardevole pregiudizio dell'erario comunale.

Basti accennare alla vendita di un bosco, effettuata senza autorizzazione e senza alcuna garanzia; alle somme rilevanti riscosse dagli stessi amministratori e non versate nella Cassa del comune; ad un importante credito di L. 2566,76, che tutto fa credere sia perduto per colpevole negligenza degli amministratori; alla irregolare gestione del dazio consumo, ed infine ad un mutuo di lire 15000, stipulato nel 1886 col comune di Preone, i cui interessi, che mai non vennero pagati, ammontano attualmente, insieme colle spese di contratto, alla ragguardevole cifra di lire 4942,99, senza che siasi ancora pensato al modo di sopperirvi.

Un'amministrazione che ha manomesso in tal modo gl'interessi del comune e che si mostrò sorda a tutti gli eccitamenti e le raccomandazioni dell'autorità governativa, non porge alcuna garanzia per l'avvenire. E d'altra parte essa sarebbe naturalmente portata ad eludere e rendere frustranei i provvedimenti diretti a sistemare l'azienda comunale, nel fondato timore che possano mettere in chiaro e far gravare sopra di essa una personale responsabilità pei danni subiti dal comune.

Accogliendo quindi la proposta fatta dal Prefetto di Udine, il riferente si onora sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, con cui si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Erto Casso (Udine).

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Erto Casso, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Nino Plateo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 9 ottobre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Relazione *del Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 30 dicembre 1892, riguardante la proroga dei poteri del R. Commissario nel comune di Molfetta (Bari).*

SIRE!

Per dar tempo al R. Commissario straordinario del comune di Molfetta di completare, meglio che gli sia possibile, il lavoro da lui fatto in adempimento della sua missione, occorre prorogare, per pochi giorni, i poteri di lui, in guisa però che la ricostituzione del Consiglio comunale abbia luogo entro il prossimo gennaio.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla Maestà Vostra il relativo decreto di proroga.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro Decreto del 2 ottobre 1892, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Molfetta, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine, entro il quale dovrebbesi ricostituirsi il Consiglio comunale di Molfetta, è prorogato di 18 giorni.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privative industriali.

Con atto pubblico rogato in Londra il 13 novembre 1876 dal notaio William Graind, registrato in Torino il 18 novembre detto anno, al n. 17571 del registro atti p, e depositato negli atti del notaio Antonio Noto Galati di Palermo il 25 agosto 1892, il sig. Roberto Gill di Marsala, domiciliato in Palermo, cedeva e trasferiva senza alcuna riserva alla « English Sulphur Fusion Company Limited di Westminster (Londra) », tutti e singoli i diritti derivanti dalle privative industriali da lui ottenute e da quelle che avrebbe potuto ottenere dopo la stipulazione del contratto suddetto.

La « English Sulphur Fusion Company Limited », per mezzo del suo rappresentante in Palermo, sig. Roberto Jeans Rose, ha chiesto in data 8 novembre 1892, in forza del suddetto contratto, che sia registrato il trasferimento totale in suo favore dei seguenti attestati di privativa industriale, ottenuti dal predetto sig. Gill, e cioè:

1. Attestato di privativa industriale del 23 ottobre 1880, vol. 26, numero 342, della durata di quindici anni a datare dal 31 dicembre 1880, pel trovato dal titolo: *Forno ricuperatore per la fusione dello zolfo.*

2. Attestato di privativa industriale del 27 aprile 1886, vol. 39, numero 116, della durata di due anni, a datare dal 31 marzo 1886, pel trovato dal titolo: *Nuova disposizione del forno ricuperatore per la fusione dello zolfo*, prolungato per altri tredici anni con attestato del 28 aprile 1888, vol. 45, n. 447; ed attestato completivo alla privativa precedente, del 24 settembre 1886, vol. 40, n. 363.

3. Attestato di privativa industriale del 16 agosto 1888, vol. 46, n. 455, della durata di quindici anni, a datare dal 30 giugno 1888, pel trovato dal titolo: *Forno ricuperatore perfezionato per la fusione dello zolfo*; ed attestato completivo alla privativa precedente, del 2 marzo 1889, vol. 48, n. 395.

4. Attestato di privativa industriale del giorno 11 maggio 1891, vol. 58, n. 19, della durata di cinque anni, a datare dal 30 giugno 1891, pel trovato dal titolo: *Forno ricuperatore a camera di depurazione per la fusione dello zolfo.*

5. Attestato di privativa industriale, del 19 dicembre 1891, vol. 60, n. 346, della durata di quindici anni, a datare dal 31 dicembre 1891, pel trovato dal titolo: *Nuovo metodo di caricare lo sterro (minerale minuto di zolfo) per la fusione.*

L'atto di cessione superiormente ricordato, e le note di trasferimento richieste dalla legge per ciascun attestato di privativa, furono presentati alla Prefettura di Palermo il giorno 8 novembre 1892, in seguito di che i trasferimenti degli attestati stessi sono stati, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrati

all'Ufficio speciale della proprietà industriale, rispettivamente ai numeri 1185, 1'86, 1187, 1188, 1189 del registro trasferimenti.

Roma, addì 7 gennaio 1893.

Il Direttore capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*3ª pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata da questa Direzione Generale, in data 30 ottobre 1892, col numero 995 d'ordine, n. 737502 di posizione, pel deposito del certificato del consolidato 5 °[o n. 836749, della rendita di L. 170, intestata a Sellini Maria Cleofe fu Luigi, minore ecc., fatto dalla stessa titolare.

Si diffida, a' termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnate al sig. Antonicoli Bernardino fu Filippo, le cartelle al portatore, emesse in sostituzione del predetto certificato, senz'obbligo dell'esibizione della ricevuta, dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 novembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 10 gennaio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1|2 coperto	—	0 5	— 3 7
Domodossola	1 2 coperto	—	2 5	— 3 0
Milano	3 4 coperto	—	— 0 4	— 6 0
Verona	sereno	—	3 2	— 5 3
Venezia	nebbioso	calmo	3 8	— 2 7
Torino	nebbioso	—	— 0 4	— 5 5
Alessandria	3|4 coperto	—	— 3 5	— 7 1
Parma	1|4 coperto	—	— 3 8	—10 8
Modena	1|4 coperto	—	— 2 0	— 8 8
Genova	coperto	calmo	8 5	5 3
Forlì	1|4 coperto	—	0 0	— 5 0
Pesaro	3|4 coperto	legg. mosso	2 5	— 6 0
Porto Maurizio	coperto	calmo	9 0	2 3
Firenze	nebbioso	—	6 7	— 1 8
Urbino	1|4 coperto	—	— 0 2	— 4 5
Ancona	1|4 coperto	calmo	3 0	0 0
Livorno	coperto	calmo	8 1	2 0
Perugia	coperto	—	3 1	— 1 9
Camerino	sereno	—	1 1	— 4 5
Chieti	sereno	—	4 4	— 6 0
Aquila	coperto	—	— 3 2	— 7 1
Roma	3|4 coperto	—	10 0	1 1
Agnone	sereno	—	2 6	— 3 8
Foggia	—	—	—	—
Bari	1|4 coperto	calmo	7 2	1 2
Napoli	3|4 coperto	calmo	7 9	3 6
Potenza	1|4 coperto	—	1 6	— 6 6
Lecce	sereno	—	8 9	2 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	4|2 coperto	calmo	12 4	4 0
Reggio Calabria	1|4 coperto	calmo	14 2	9 4
Palermo	1|4 coperto	legg. mosso	16 5	2 2
Catania	sereno	calmo	13 8	5 5
Caltanissetta	coperto	—	8 0	4 6
Siracusa	1|2 coperto	calmo	13 8	6 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 10 gennaio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 755.5
Umidità relativa a mezzodì. 66
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo. . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo 8°,9. Minimo 1°,1
Pioggia in 24 ore: — —

Li 10 gennaio 1893.

In Europa pressione alquanto bassa sul Baltico, alquanto elevata sul Mar Nero ed al Nordovest, al disotto di 760 in generale altrove. Danzica 750; Hermanstadt 762; Scozia 765.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dovunque, fino a cinque mm. al Nord, due mm. sull'Italia inferiore; nebbie al Nord; venti deboli; brinate e gelate al Nord e centro.

Stamane: cielo nuvoloso; venti deboli; barometro a 756 mm. nell'alto e medio Tirreno, intorno a 757 mm. altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli intorno al levante; cielo nuvoloso, qualche nevicata al Nord, pioggia altrove, gelate e brinate al Nord.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 10. — Il Ministero diede le dimissioni.

Il presidente della Repubblica, Carnot, incaricò Ribot di ricostituire il gabinetto.

WASHINGTON, 10. — Il presidente, Harrison, prepara una circolare che regolerà il servizio quarantenario riguardo all'immigrazione. Si crede che gli immigranti dovranno subire una quarantena di sette giorni nei porti d'imbarco e una visita medica arrivando negli Stati Uniti.

LONDRA, 10. — Il *Times* ha da Tangeri: « L'Inghilterra avrebbe dato 48 ore di tempo al Sultano del Marocco per dichiarare se consenta ad accordare un'indennità per l'assassinio, avvenuto il 1° dicembre scorso, di Giovanni Trinidad, nato in Gibilterra e protetto inglese ».

PARIGI, 10. — Secondo il *Matin*, l'ambasciatore di Francia in Inghilterra, Waddington, riparte stamane per Londra, latore d'istruzioni molto ferme e precise circa l'affare del Marocco.

La Francia non sarebbe disposta a tollerare nel Marocco alcun privilegio in favore di qualsiasi potenza, nè alcuna occupazione estera.

LONDRA, 10. — Il direttore della Banca del Brasile a Londra annunzia che il Governo brasiliano autorizzò la fusione della Banca del Brasile e della Banca della Repubblica, col titolo di Banca della Repubblica del Brasile, e che gli azionisti delle due Banche approvarono tale decisione.

VIENNA, 10. — Nella Conferenza che ebbe luogo ieri circa le operazioni sulla *valuta* non fu presa alcuna decisione.

Si trattava soltanto di una discussione preparatoria.

Oggi avrà luogo una Conferenza presso il capo sezione Niebauer, coll'intervento del direttore Taussig-Mauthner.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 10 gennaio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
1 genn 93	—	—	Rendita 5 0[0 1.a grida		— —	94,02 1[2 94,—		— — 1
	—	—	Rendita 5 0[0 2.a grida	93,95 93,90	93 92 1[2	93,92 1[2 93,82 1[2.		— — 1
»	—	—	detta (piccolo taglio)	94,20	— —			— —
ottob. 92	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			59 —
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 —
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			93 30
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			100 80
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.					
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— — 2
1 ottob. 92	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			435 —
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			430 —
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			460 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0.		— —			493 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0.		— —			496 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 genn 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —	638		— — 3
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			525 — 4
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1310 —
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —	700 10 20 10 20 10 05	00)	— — 5
»	500	500	» » Generale		— —	317 17 1[2 18 18 1[2		— — 6
1 genn. 90	500	300	» » di Roma		— —			370 —
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			27 —
ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			450 —
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			450 —
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an		— —	458 57 56 1[2 55 1[2	51 1[2)	— — 7
	500	100	» » » » » (nuove)		— —			— —
genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
5 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	774 765 764		— —
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1090		— — 8
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua.		— —	313 312 310 308		— —
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	104 03 1[2 03 02 1[2		— —
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			140 —
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione.		— —			275 —
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus.		— —	187 1[2 88 88 1[2 89	90) 89 88)	— —
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			328 — 9
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana.		— —			170 —
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			206 —
» 90	200	200	» » Caoutchouc.		— —			30 —
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità.		— —			250 —
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	103 105 104		— 10
	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —
			Azioni Soc. Assicurazioni.					
genn. 90	100	100	Az. Fondiario Incendi.		— —			80 —
» 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —
			Obbligazioni diverse.					
1 genn 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89.		— —			288 11
luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —
ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			390 —
»	250	250	» » 4 0[0.		— —			170 —
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			500 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. 1 S. (oro).		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 aprile 9[illegible]	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

9 gennaio 1893.

Consolidato 5 0[0 . . . . . . L. 93 663

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 91 493

Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 58 875

Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 570

R. TANLONGO, Presidente

1) Ex coup. L. 2,17 — 2) Id. L. 12,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Id. L. 15 — 5) Id. L. 25 — 6) Id. L. 7,50 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Id. L. 7,50 — 10) Id. L. 6,25 — 11) Id. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
1/4	Francia	90 giorni		103 52 1/2
	Parigi	Cheques		104 20
3	Londra	90 giorni		25 96
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 15
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . 23 gennaio
Prezzi di compensazione . . .
Compensazione . . . . . . 30 »
Liquidazione . . . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI

Visto: Il Deputato di Borsa: LUIGI GAUTTIERI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	96 70
» 3 0[0	59 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 50
Ob. città di Roma 4 0[0	430 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —
Az. Fer. Meridionali	630 —
» » Mediterranee	542 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	128[illegible] —
» » Romana	970 —
» » Generale	314 —
» Banco di Roma	380 —
Az. Banca Tiberina	27 —
» » In. e Com. (an)	480 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber.	480 —
» Soc. Cred. Mobil.	504 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	840 —
» » Acqua Marcia	1140 —
» » Condot. d'ac.	355 —
» » Gen. Illumin.	285 —
» » Tramway Om.	183 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	150 —
» » Immobiliare	123 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	200 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325 -
» » Metallurgica Italiana	200 -
» » della Piccola Borsa	206
» » Caoutchouc	40
» » An. Piem. di Elettr.	250 -
» » Risanamen.	145 -
» » Cr. Ind. Ed.	250 -
» » Fondiar. incendi	80 -
» » Fond. Vita.	230 -
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	480 -
» » » 4 0[0	170 -
» » Ferroviarie	294 -
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 -

TURINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.